

Ordinanza n. 3

## Ordinanza Contingibile ed Urgente

art. 54 comma 4 D.Lgs. 267/2000

**Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari in occasione della "Festa della Musica" in data 21.06.2022**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Amministrazione comunale ha approvato il calendario delle manifestazioni per il 2022, tra le quali è inserita in data 21 giugno p.v. la serata musicale "Festa della musica" da svolgersi nel tratto di Via Col. Aprosio (Via Aurelia) tra l'incrocio con Via Angeli Custodi e il confine con il Comune di Camporosso, unitamente anche allo stesso Comune di Camporosso;

**Preso atto** che la manifestazione attira un notevole afflusso di pubblico con una conseguente elevata frequentazione dei locali pubblici presenti nell'area interessata;

**Rilevato** che in altre occasioni simili, anche se in altre realtà cittadine, spesso si sono registrati episodi di euforia collettiva o panico trascesi in fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di corpi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano comunque un pericolo per la pubblica incolumità;

**Accertato** che anche a seguito della tensione internazionale e per il pericolo di attentati terroristici l'esplosione di petardi o materiali similari, anche di libera vendita, può generare panico assai pericoloso in un'area fortemente affollata;

**Viste** sull'argomento le risultanze dei pareri espressi anche dal Comando di Polizia Locale nel corso degli ultimi anni ed in occasione di recenti riunioni operative anche con i Funzionari dei Comuni interessati;

**Ritenuto**, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di lattine, bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività e comunque vietare anche solo il possesso di lattine, bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro lungo il tratto di strada interessato dalla manifestazione compreso nei dehors dei locali pubblici;

**Viste** le Direttive emanate dal Ministero dell'Interno circa i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche;


**Visto** l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Vista** la L.R. n. 01 del 02.01.2007;

**Visto** l'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003;

### ORDINA

- Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione denominata "Festa della musica" in programma in data 21.06.2022, **sia vietata la vendita**, per asporto o da apparecchiature automatiche, di bevande contenute in lattine, bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o da distributori automatici o esercizi di vicinato/artigiani abilitati al consumo su posto di Via Col. Aprosio, **dalle ore 18.00 del 21.06.2022 fino alle ore 01,00 di 22.06.2022**;



# COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

AREA AMMINISTRATIVA



- Che sia **vietata la consumazione e la detenzione** al di fuori dei pubblici esercizi o esercizi di vicinato/artigiani abilitati al consumo sul posto, compreso nei relativi dehors, di bevande contenute in lattine, bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro da parte del pubblico nell'area interessata dalla manifestazione e fino a mt 100 dalla stessa;
- Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica e l'utilizzo di bicchieri in carta o plastica;
- **E' vietata l'esplosione** di qualsiasi tipo di petardo o materiale simile nell'area di 500 metri dai luoghi interessati dalla manifestazione;

## DISPONE

la notifica/comunicazione della presente ordinanza :

- alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune
- all'Ufficio Stampa per la divulgazione agli organi d'informazione
- al Prefetto di Imperia
- al Questore della Provincia di Imperia
- al Commissariato di P.S. di Ventimiglia
- al Comando Compagnia Carabinieri di Bordighera
- al Comando Stazione C.C. Vallecrosia
- al Comando di Polizia Locale
- Alle Organizzazioni Sindacali di categoria degli esercenti

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, ex art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Inoltre,

## INFORMA

Che l'inottemperanza al presente provvedimento integra inoltre la violazione di cui all'art. 650 del C.P.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Vallecrosia, li 15.06.2022

IL SINDACO  
Geom. Armando BIASI

~~~~~

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Li 15.06.2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Dott. Enzo Bruno)